

Rapporto al messaggio 2280

Della Commissione della legislazione sul messaggio 23 febbraio 1978 concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967

1. Il commercio delle armi e delle munizioni è disciplinato da più leggi cantonali e federali; nessuna norma proibisce per l'alterazione delle caratteristiche originarie delle armi, quali il taglio della canna, la cancellazione o la modificazione dei numeri di serie ecc. Di ciò il Procuratore Pubblico Sottocenerino ha reso attento il Dipartimento di polizia. Il Consiglio di Stato propone ora di colmare quella che è ritenuta una lacuna legislativa.

La Commissione condivide il parere del Consiglio di Stato nel senso che necessario sia reprimere le alterazioni delle armi; infatti esse, come ha osservato il PP Sottocenerino, di regola, costituiscono atti preparatori di crimini. E' in elaborazione una legge federale sulle armi ed è possibile che essa regoli anche il problema dei cambiamenti apportati alle armi; il Consiglio di Stato dice nel suo messaggio che provvederà a attirare l'attenzione del Consiglio federale sull'opportunità di ciò disciplinare.

Prima della adozione della legge federale (la quale comporterà il rifacimento di quella cantonale) passerà però del tempo, per cui è opportuno subito modificare e completare la legge cantonale.

2. Alcune osservazioni vanno fatte alle norme di legge proposte:

a) All' art. 12 cpv. 3 del progetto è stata apportata una modificazione redazionale e la Commissione propone che la norma abbia la seguente formulazione:

Senza l'autorizzazione del Dipartimento, è proibito inoltre effettuare alterazioni delle caratteristiche originarie delle armi quali il taglio delle canne e la cancellazione o modifica dei numeri di serie incisi dal fabbricante, come pure l'acquisto, la vendita o la detenzione di armi che abbiano subito tali modifiche.

b) La Commissione propone una modificazione redazionale anche dell' art. 28 cpv. 2 del disegno di legge, che dovrebbe avere la seguente formulazione:

Il Dipartimento può ordinare la confisca delle armi costituenti l'oggetto di una contravvenzione alla presente legge.

c) La Commissione è dell'avviso che sia opportuno aggiungere all' art. 28 un terzo capoverso, del seguente tenore:

Il Dipartimento può ordinare che le armi confiscate siano rese inservibili o distrutte.

Esso ha per scopo di definire con esattezza l'Autorità competente a far distruggere o a rendere inservibili gli oggetti confiscati.

La Commissione propone quindi l'accettazione della proposta modificazione legislativa con gli emendamenti e la completazione prima illustrati.

Per la Commissione della legislazione:

F. Ferrari, relatore

Bacciarini - Ballinari - Bizzozero -

Canevascini - Felder - Gianoni -

Nessi - Pini M. - Sganzi

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO

sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' arma del 10 ottobre 1967; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 23 febbraio 1978 n. 2280 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Gli articoli 12 e 28 della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' arma del 10 ottobre 1967 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 12

c) Altri divieti

E' proibita la vendita di armi e munizioni nelle fiere e nei mercati, come pure per mezzo del commercio ambulante o da parte di venditori occasionali.

Sono proibiti l' acquisto e la vendita di pistole mitragliatrici, di mitragliatrici e di armi da fuoco a foggia d' oggetto ad uso inoffensivo nonchè di coltelli a molla e a scatto, utilizzati con una sola mano, riservata l' autorizzazione speciale del Dipartimento a norma dell' art. 8 cpv. 2 del concordato.

Senza l' autorizzazione del Dipartimento, è proibito inoltre effettuare alterazioni delle caratteristiche originarie delle armi quali il taglio delle canne e la cancellazione o modifica dei numeri di serie incisi dal fabbricante, come pure l' acquisto, la vendita o la detenzione di armi che abbiano subito tali modifiche.

Art. 28

3) Competenze

La pena dell' arresto è pronunciata dall' Autorità giudiziaria e il giudizio sulle multe compete all' Autorità amministrativa in applicazione della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941.

Il Dipartimento può ordinare la confisca delle armi costituenti l' oggetto di una contravvenzione alla presente legge.

Il Dipartimento può ordinare che le armi confiscate siano rese inservibili o distrutte.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

